

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE
DA PARTE DI UNA COMUNITA' RELIGIOSA DI PICCOLE SORELLE DI GESU'

Tra

La AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E PIO ALBERGO TRIVULZIO (di seguito Ente o ASP IMMES e PAT), con sede legale in Milano, Via Marostica 8, C.F./P. IVA 04137830966, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante *pro tempore*, dott. Giuseppe Calicchio, da una parte;

e

La FRATERNITA' REGIONALE PER L'ITALIA DELLE PICCOLE SORELLE DI GESU' (di seguito Congregazione), con sede in Roma – Via della Molara 4, C.F. 80237590585, rappresenta da piccola sorella Grazia Elisabetta di Gesù (Mariagrazia Fiorese) Responsabile Regionale e Legale rappresentante *pro tempore*

Premesso

a) -che l'Ente ha fatto richiesta alla Congregazione di consentire la stabile presenza di una Comunità di piccole sorelle all'interno della struttura dell'Ente, affinché possa essere una presenza significativa di natura spirituale, con finalità, in particolare, di condivisione della vita quotidiana degli ospiti, dei degenti e degli operatori dell'Ente e di accompagnamento personale e spirituale in favore di quanti lo richiedano.

b) -che la Congregazione è disponibile ad accogliere la richiesta dell'Ente, proponendo la presenza iniziale di una comunità di non meno di 3 e non più di 5 piccole sorelle, secondo quanto stabilirà periodicamente la Responsabile Regionale in carica, in considerazione degli impegni e delle concrete possibilità della Congregazione.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue

Articolo 1

1.1-A far data dal 6 novembre 2022, saranno inizialmente presenti presso la struttura dell'Ente quattro piccole sorelle, le cui generalità saranno previamente comunicate dalla Congregazione al Direttore Generale dell'Ente, che troveranno alloggio nell'unità immobiliare interna alla struttura, messa a disposizione dall'Ente e già visionata dalla Congregazione.

1.2-Tenuto conto delle concrete esigenze che si manifesteranno e delle disponibilità di piccole sorelle, la presenza di queste ultime potrà variare da tre a cinque unità; ogni variazione circa l'identità delle piccole sorelle presenti e/o circa il loro numero dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Congregazione al Direttore Generale dell'Ente.

1.3-Le piccole sorelle presenti presso la struttura dell'Ente formeranno una Comunità religiosa che nominerà al suo interno, secondo le norme proprie della Congregazione, una Delegata della Comunità, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato al Direttore Generale, così come il nominativo delle Delegate che si succederanno, mentre la Superiora sarà la Responsabile Regionale.

1.4-Secondo la comune intenzione delle parti, che costituisce la esclusiva ragione del presente accordo, le piccole sorelle garantiranno, vivendo in semplicità e condividendo le concrete condizioni di vita degli ospiti, una costante vicinanza in favore di essi, dei loro familiari e degli operatori nella struttura, impegnandosi a perseguire forme concrete di accompagnamento spirituale, in favore di quanti di essi lo

richiedano, nelle singole fasi della vita degli ospiti stessi durante la loro permanenza nella struttura, il tutto secondo il ben noto Carisma della Congregazione.

1.5-Ferma restando la necessità che vengano compiutamente garantite le finalità sopra indicate, le sorelle presenti presso la struttura potranno svolgere attività di natura pastorale anche in favore di persone diverse dagli ospiti, dai loro familiari e dagli operatori nella struttura e, dunque, di persone estranee alla struttura.

1.6-Resta inteso che le piccole sorelle potranno riservarsi nel corso della giornata momenti di vita comunitaria, secondo quanto prevede la regola della Congregazione; resta altresì inteso che nel corso dell'anno ogni piccola sorella potrà assentarsi per un periodo di complessivi 45 giorni, onde prendere parte a esercizi spirituali, a corsi di studio e di aggiornamento, periodi di vacanza, giornate di partecipazione alla vita della Congregazione, ecc., fatte salve particolari gravi esigenze che dovessero richiedere un'assenza per un periodo maggiore.

1.7-Le piccole sorelle che alloggiano presso l'Ente acquisiranno la residenza presso la struttura (Comune di Milano).

Articolo 2

2.1-Resta inteso che le piccole sorelle non sono alle dipendenze dell'Ente, né sono ad esso legate da rapporti di lavoro di qualsiasi natura o tipo, né hanno diritto a qualsiasi forma di retribuzione o di contribuzione.

2.2-Se, nel corso della permanenza della Comunità nella struttura dell'Ente, dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere che possano ostacolare il sereno e fruttuoso conseguimento dei fini indicati al precedente punto 1.3, si conviene che questi saranno oggetto di un franco e leale confronto tra il Direttore Generale o uno o più suoi delegati e la Delegata della Comunità o, nei casi più complessi o ove si rendesse opportuno, tra il Direttore Generale o uno o più suoi delegati e la Responsabile Regionale, affinché venga individuata una soluzione condivisa da entrambe le parti.

2.3-Indipendentemente da quanto previsto nel punto precedente, le parti convengono che verranno programmati incontri periodici (con cadenza tendenzialmente semestrale), onde consentire alla Responsabile Regionale o alla Delegata e al Direttore Generale o al suo delegato una verifica in merito all'andamento della collaborazione tra le piccole sorelle e l'Ente, in relazione alle finalità indicate al precedente punto 1.3.

Articolo 3

3.1-La Responsabile Regionale, o una sua Delegata, ha facoltà di visitare ogni volta che lo ritiene opportuno le piccole Sorelle che vivono presso la struttura per sostenerle, promuovere l'unità tra loro e le altre comunità, accogliere il loro vissuto, crescere nei legami fraterni reciproci

3.2-Le piccole sorelle presenti nella struttura potranno altresì ricevere visite di altre consorelle, di familiari ed amici e altre persone estranee alla struttura di cui all'art. 1 comma 5, secondo i tempi e le modalità disciplinati dall'Ente e nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza interna.

Articolo 4

4.1-L'Ente garantisce in favore della Comunità delle piccole sorelle:

- a) la disponibilità, a titolo non oneroso, di una unità immobiliare, ad uso alloggio ed interamente ammobiliata, posta all'interno del Pio Albergo Trivulzio, padiglione 13, giusta planimetria allegata alla presente Convenzione;
- b) vitto ed alloggio gratuiti all'interno della struttura, con possibilità di accesso alla mensa aziendale;
- c) la fornitura della biancheria da letto comprensiva del lavaggio e stiratura della stessa;
- d) spazi per riunioni, incontri, ricevimento ospiti, degenti e famigliari, da utilizzarsi in via non esclusiva;

- e) la copertura assicurativa RC e contro gli infortuni con le stesse garanzie fornite ai volontari;
- f) una connessione internet attiva.

Articolo 5

5.1-Nel caso in cui, durante la stabile permanenza presso il Pio Albergo Trivulzio, una delle piccole sorelle presentasse condizioni di compromissione dell'autonomia, avrà accesso, secondo appropriatezza, alle prestazioni garantite dai LEA erogabili presso la Struttura, nel rispetto delle condizioni previste dagli standard delle Unità di Offerta, nei modi e termini disciplinati dal SSR.

5.2-Qualora si rendesse necessario ospitare una piccola sorella presso una Struttura Residenziale Socio-Sanitaria, l'ASP si impegna ad assicurare l'ingresso della piccola sorella presso la RSA del PAT secondo i parametri tariffari agevolati previsti per le rette a carico del Comune di Milano.

Rimane inteso che, in tal caso, dovrà comunque procedersi alla previa stipulazione di un contratto di ospitalità RSA tra le parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali.

Nel caso in cui, in seguito all'accesso della piccola sorella presso la RSA, la stessa venga sostituita all'interno della Comunità con un'altra piccola sorella, alle condizioni tariffarie del primo ospite di cui al precedente comma verrà applicata una ulteriore riduzione sulla retta pari al 50% per tutta la durata della permanenza.

Articolo 6

6.1-La presente convenzione è stipulata a tempo determinato per anni 3 dal giorno 6 novembre 2022 al giorno 5 novembre 2025, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo di tempo, previo espresso accordo tra le parti, da formalizzarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della presente Convenzione.

Milano, _____

per l'ASP IMMES e PAT
Il Direttore Generale

per la Congregazione Religiosa
La Responsabile Regionale
